

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 781)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 30 settembre 1964
(V. Stampato n. 1318)*

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(MEDICI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 ottobre 1964*

Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i Depositi franchi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall'arti-

colo 12, lettera c), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, per una capacità non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.

Art. 2.

Sono, altresì, esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all'articolo 1 i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, per i depositi di olii minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacità di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856.